



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 febbraio 2013
(OR. en)**

6625/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**PECHE 66
CODEC 362**

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 12514/11 ENV 187 CODEC 1166 - COM (2011) 425 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca
- *Orientamento generale*

INTRODUZIONE

1. Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta di nuovo regolamento di base sulla politica comune della pesca (PCP).
2. La proposta riguarda anche una proposta di revisione completa dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottata lo stesso giorno¹, e la proposta per un nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2011².

¹ Doc. 12516/11 ENV 188 CODEC 1167 - COM (2011) 416 definitivo.

² Doc. 17870/11 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255 - COM(2011) 804 definitivo.

3. L'obiettivo generale della proposta è quello di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. I nuovi elementi riguardano in particolare:
- un obbligo di sbarco;
 - il rendimento massimo sostenibile quale riferimento obbligatorio per la gestione della pesca;
 - la regionalizzazione del processo decisionale;
 - contingenti di pesca trasferibili individualmente;
 - misure dell'Unione di accompagnamento agli obblighi degli Stati membri previsti dalla normativa ambientale.
4. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere, rispettivamente, il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012³.
5. Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha completato la seconda lettura nel febbraio 2012⁴.
6. A seguito di tre dibattiti orientativi tenutisi in marzo, aprile e maggio 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha raggiunto un "orientamento generale" nel giugno 2012⁵. La decisione non è stata pienamente conclusiva per quanto riguarda le seguenti parti della proposta:
- attuazione del divieto di rigetto e possibilità di contingenti di catture accessorie (articoli 15 e 16);
 - responsabilità in materia di rispetto degli obblighi ambientali che incidono sulle attività di pesca (articolo 12) e
 - definizioni (articolo 5), atti delegati (articoli 15, 26 bis, 26 quater, 37, 47, 55) e considerando.

³ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

⁴ Doc. 5070/2/12 PECHE 7 CODEC 9 REV 2.

⁵ Doc. 11322/12 PECHE 227 CODEC 1654.

7. Il 14-15 febbraio 2013 il Gruppo ha esaminato le proposte di testo elaborate dalla presidenza⁶ sulle questioni in sospeso dell'orientamento generale riguardanti le definizioni (articolo 5), gli obblighi ambientali (articolo 12) e i considerando. Il Gruppo ha inoltre discusso gli elementi dell'attuazione del divieto di rigetto e la questione dei contingenti speciali per l'adempimento dell'obbligo di sbarco sulla base di un documento di riflessione della presidenza. L'approccio della presidenza alle modalità operative dell'obbligo di sbarco consiste nel prevedere, nel regolamento relativo alla politica comune della pesca, una gamma di strumenti che possano essere utilizzati per affrontare cause e vincoli vari inerenti all'attuale pratica dei rigetti, in modo tale da trovare una risposta ad ogni problema individuato che sarebbe poi applicata sia direttamente attraverso il regolamento, sia attraverso norme dettagliate contenute, ad esempio, nei piani pluriennali o nei regolamenti sulle possibilità di pesca⁷.
8. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha esaminato le questioni in sospeso il 20 febbraio 2013 concludendo sulle modifiche dell'articolo 5, mentre per quanto riguarda le modifiche relative agli articoli 12, 15 e 16 saranno necessarie ulteriori discussioni a livello di Consiglio. Le modifiche dei considerando dovrebbero essere approvate dal Consiglio, tenendo presente che saranno rivedute al fine di rispecchiare le deliberazioni del Consiglio.
9. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 6 febbraio 2013⁸.

⁶ Docc. 6108/13 PECHE 46 CODEC 255 e DS 1130/13.

⁷ Doc. 6108/13 PECHE 46 CODEC 255 ADD 1.

⁸ Doc. 5255/13 CODEC 61 PECHE 39 PE 7.

II. QUESTIONI IN SOSPEO

10. I pareri delle delegazioni continuano a divergere sulle seguenti questioni:

a) *Modalità dell'obbligo di sbarco:*

- introduzione graduale dell'obbligo di sbarco (articolo 15, paragrafo 1).
Due delegazioni considerano non sufficientemente dettagliata, nel progetto di orientamento generale, l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco quanto al calendario e alle specie cui si applica. Un'altra delegazione vorrebbe inserire nel testo la possibilità di estendere l'obbligo di sbarco alle specie non regolamentate mediante un accordo a livello regionale.
Avendo riflettuto sull'emendamento del Parlamento europeo che consiste nell'applicare l'obbligo di sbarco per la pesca demersale a partire dal 2016 anziché dal 2015, e sul ritardo nell'adottare la riforma, numerose delegazioni hanno chiesto di ritardare almeno di un anno l'introduzione graduale dell'obbligo. Alcune delegazioni ritengono fattibile un pieno allineamento all'introduzione graduale proposta dal PE. Altre delegazioni sono contrarie a modificare il calendario.

- Rigetti e deroghe de minimis per determinate specie (articolo 15, paragrafo 3, lettera c)).
Numerose delegazioni sono contrarie a un superamento del 5% come limite per le norme *de minimis*, ritenendo la credibilità del divieto di rigetto fortemente inficiata da autorizzazioni *de minimis*. Un numero analogo di delegazioni chiede il 10%.
Per quanto riguarda la possibilità di esenzioni specifiche per specie dal divieto di rigetto, diverse delegazioni concordano in linea di principio, due delegazioni chiedono autorizzazioni individuali mediante misure di attuazione e un'altra delegazione domanda progetti pilota preparatori. Alcune altre delegazioni, e il rappresentante della Commissione, sono preoccupati da tale elenco, sostenendo che le esenzioni *de minimis* dovrebbero essere in grado di contemplare le situazioni speciali.

- Flessibilità interannuale, flessibilità interspecie e catture effettuate oltre il limite dei contingenti (articolo 15, paragrafo 4).

Secondo due delegazioni il 10% di flessibilità interspecie è eccessivo in considerazione dell'effetto negativo sulla raccolta dei dati e dei casi in cui la specie oggetto di catture accessorie è pregiata.

Numerose delegazioni concordano con la proposta della presidenza di mantenere per un breve periodo transitorio la flessibilità di "sbarco" delle catture eccedentarie nella produzione di farine di pesce, anche se alcune di esse ritengono che tale strumento debba essere solo una soluzione di ripiego. Un gruppo di delegazioni vorrebbe ampliare l'uso di tali catture a scopo di beneficenza (articolo 15, paragrafo 6). Altre delegazioni non sono disposte a rivedere tale paragrafo. Alcune delegazioni, e il rappresentante della Commissione, hanno espresso preoccupazione per i potenziali effetti negativi di questo strumento.

- b) *Aumenti dei TAC associati all'introduzione di un obbligo di sbarco (articolo 16, paragrafo 1 bis)*

La presidenza ha suggerito di inserire nell'articolo 16 una frase, che rispecchierebbe il considerando elaborato per l'orientamento generale, che mette in evidenza la necessità di prevedere aumenti dei TAC, a talune condizioni, all'atto di introdurre un divieto di rigetto. Le reazioni delle delegazioni sono in larga misura positive, ma alcune di esse ritengono preferibile provvedervi mediante un considerando o una dichiarazione, in quanto rispecchia un fenomeno temporaneo.

- c) *Contingenti specifici per agevolare il rispetto dell'obbligo di sbarco (articolo 16, paragrafo 2)*

La presidenza ha suggerito di introdurre una disposizione mediante la quale, a seguito dell'atteso aumento dei TAC dopo l'introduzione dell'obbligo di sbarco, un piccolo quantitativo dei TAC assegnati agli Stati membri possa essere riservato esclusivamente all'utilizzo negli scambi con altri Stati membri. I TAC, compresa la riserva da utilizzare per gli scambi, continuerebbero ad essere assegnati in base alla stabilità relativa. Tale disposizione intende migliorare l'efficienza dell'attuale sistema di scambi. Una delegazione ha insistito sulla necessità di contingenti di catture accessorie che dovrebbero basarsi sulla stabilità relativa e potrebbero essere usufruibili soltanto in particolari circostanze; in caso contrario, alcune flotte potrebbero essere obbligate ad arrestare la pesca, il che sarebbe contrario al principio secondo cui ogni Stato membro può utilizzare la sua quota della stabilità relativa.

Talune altre delegazioni si sono mostrate disponibili alla creazione di tale strumento. Numerose delegazioni sono contrarie, sostenendo che porre restrizioni all'uso di tale contingente speciale equivarrebbe a interferire con la stabilità relativa.

d) Responsabilità degli Stati membri nel quadro della normativa ambientale (articolo 12)

La maggior parte delle delegazioni ha reagito positivamente alla formulazione del campo di applicazione e della procedura per le misure in materia di pesca nelle zone di protezione ambientale. Una delegazione è contraria a tale approccio, mentre altre due desiderano ampliare il campo d'applicazione delle misure stesse. Alcune delegazioni non concordano sul periodo di sei mesi previsto per raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni a livello regionale.

11. Si rimanda a una fase successiva dei lavori la scelta delle modalità di attuazione (atto delegato/atto di esecuzione).
12. Considerati i presenti risultati, la presidenza sottopone al Consiglio le sue proposte redazionali per le questioni in sospeso, che figurano nel documento 6108/1/13 REV 1 PECHE 46 CODEC 255.

III. CONCLUSIONE

13. Si invita il Consiglio a discutere le questioni in sospeso al fine di mettere a punto l'orientamento generale.
